



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA  
COLLETTIVI FIDI**

**L.R.10 gennaio 2001 n. 2 Titolo II**

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE 2007-2013**

**ART. 1**

**OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI**

1. Le presenti Direttive di attuazione disciplinano l'intervento previsto dalla Legge Regionale del 10 gennaio 2001, n. 2 Titolo II, concernente la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari alle PMI aderenti ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
2. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L. 379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
3. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

**ART.2**

**SOGGETTO GESTORE**

1. Alla gestione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna. Tale soggetto verrà selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica.
2. Gli adempimenti di natura fiscale connessi alle agevolazioni concesse ai sensi del Titolo II della Legge 2/2001 verranno regolati nell'ambito del rapporto convenzionale con il soggetto gestore

**ART. 3**

**SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'art.1 le piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20 maggio 2003), aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. L'impresa beneficiaria deve essere associata ad un Consorzio di garanzia collettiva Fidi avente sede operativa nel territorio regionale, costituito tra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, e che risulti operante per almeno il 75% nei settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali, sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'impresa beneficiaria può altresì essere associata ad uno dei Consorzi Fidi intersettoriali costituiti tra imprese anche cooperative, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Detti consorzi dovranno essere costituiti fra imprese appartenenti prevalentemente ai settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori. Ai fini della determinazione del parametro dimensionale per le imprese cooperative si considerano tra gli occupati anche i soci d'opera.

3. I Consorzi Fidi interessati dovranno dimostrare, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Direttive, mediante propria dichiarazione da inviare all'Assessorato dell'Industria, il possesso dei requisiti di cui al comma. 2 della L.R. 2/2001.
4. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Gli aiuti non verranno concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.
5. Sono altresì esclusi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
6. Gli aiuti non verranno concessi se condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Non verranno altresì concessi gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 e gli aiuti destinati all'acquisto dei veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
7. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004).
8. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

### ART. 4

#### FORMA E INTENSITA' DELL'AUTO

1. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in conto interessi su prestiti e/o operazioni di leasing finanziario e di factoring concessi dalle banche o intermediari finanziari pari al 64 % del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le operazioni agevolabili devono essere garantite da un Consorzio di garanzia Fidi di cui all'art. 2 commi 2 e 3 delle presenti Direttive e devono riguardare operazioni di investimento aziendale collegate ad affidamenti di breve o medio e lungo termine.
3. Il contributo è concesso all'impresa beneficiaria successivamente alla delibera di rilascio della garanzia da parte del Consorzio fidi sulla base della valutazione del merito creditizio della stessa impresa.
4. I contributi vengono concessi secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006). Conseguentemente una medesima impresa non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, concessi in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Per quanto attiene alle imprese attive nel settore dei trasporti su strada, l'aiuto sotto forma di "de minimis", non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Il periodo di riferimento dei tre esercizi finanziari ha carattere mobile nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis" viene ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due precedenti.  
Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nei tre esercizi finanziari aiuti riconducibili al regime "de minimis", i limiti di 200.000 euro ( 100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) non dovranno essere superati per effetto della concessione dell'agevolazione medesima. A tal fine l'impresa richiedente all'atto della domanda deve comunicare tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare in forma scritta al Consorzio di garanzia collettiva Fidi cui appartiene, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di contributo e quella di concessione del contributo.
6. Il contributo non è cumulabile con aiuti di stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella fissata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

### ART. 5

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, verranno accertate le risorse finanziarie disponibili per le nuove domande e verranno fissati, con apposito "avviso" da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, le modalità per la presentazione delle domande.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le domande di ammissione al contributo, dovranno essere trasmesse all'Assessorato dell'Industria e al soggetto gestore, per il tramite del Consorzio Fidi di appartenenza, successivamente alla delibera del Comitato tecnico o di altro organismo abilitato costituito presso il Consorzio fidi per la concessione degli affidamenti. Tali domande avranno validità per tutta la durata dell'affidamento a cui si riferiscono.
3. La modifica dell'affidamento e/o della garanzia e/o dei requisiti soggettivi dell'impresa, determinerà la necessità di una nuova domanda di ammissione al contributo.

### ART. 6

#### PROCEDURA ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. I Consorzi Fidi, successivamente alla scadenza di ogni trimestre, provvedono ad inviare al soggetto gestore una scheda sintetica per ogni singola impresa con i dati utili ai fini del calcolo del contributo e la situazione aggiornata relativamente ai nuovi aiuti in regime "de minimis" ricevuti.
2. Il soggetto gestore verificherà la sussistenza in capo ad ogni singola impresa di tutti i requisiti previsti dalle presenti Direttive ed effettuerà il calcolo del contributo sulla base dei dati forniti dai Consorzi Fidi entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi dati. Il soggetto gestore trasmetterà all'Assessorato dell'Industria le risultanze istruttorie con la proposta di concessione dei contributi in conto interessi, relativa al trimestre di competenza, redatta sotto forma di elenco delle imprese beneficiarie, suddivise per Banca e/o intermediario, e contenente i dati necessari per l'emissione, da parte dell'Assessorato medesimo, del provvedimento in parola. In caso di esito istruttorio negativo il soggetto gestore trasmetterà una scheda relativa alla singola impresa con una sintetica descrizione dei motivi di esclusione dal contributo.
3. L'Assessorato dell'Industria emanerà conseguentemente il provvedimento di concessione o di diniego del contributo, precisandone le motivazioni, non oltre il trimestre successivo a quello di riferimento.
4. Il provvedimento di concessione verrà trasmesso al soggetto gestore e al Consorzio Fidi interessato.

### ART. 7

#### EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il soggetto gestore procederà all'erogazione del contributo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di concessione.
2. L'eventuale estinzione anticipata o la revoca dell'affidamento verrà comunicata prontamente dal Consorzio Fidi all'Assessorato dell'Industria ed al soggetto gestore per la sospensione dell'erogazione del contributo.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. L'erogazione del contributo verrà altresì sospesa nei confronti del beneficiario qualora vengano avviate "posizioni di sofferenza", nei confronti dello stesso, ovvero azioni esecutive e/o concorsuali di recupero del credito. Di tale circostanza i Consorzi Fidi dovranno dare pronta comunicazione all'Assessorato dell'Industria e al soggetto gestore. Il contributo compete sino alla data di estinzione anticipata e/o messa in sofferenza e/o di attivazione delle predette azioni.
4. La violazione degli obblighi previsti dalla L.R. 2/2001 e dalle presenti direttive attuative nonché il venir meno delle condizioni ivi previste, comporta, a carico delle imprese beneficiarie, la cessazione dell'erogazione dei contributi a partire dal trimestre in cui si siano verificate tali ipotesi e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
5. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento dalla data di erogazione del relativo contributo.

### ART. 8

#### DURATA DEL REGIME DI AIUTO

1. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 31 dicembre 2013.
2. L'Assessorato dell'Industria curerà le funzioni di direttiva e coordinamento. L'Assessorato e il soggetto gestore, qualora lo ritenessero necessario, potranno richiedere notizie e dati ai Consorzi Fidi. L'Assessorato potrà svolgere qualsiasi azione di controllo in via successiva rispetto a quella rientrante nelle competenze del soggetto gestore.